

STATUTO APPROVATO A ROMA IL 30 OTTOBRE 2004

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1. Costituzione

1. La Federazione Italiana Scherma (**F.I.S.**), fondata il 3 giugno 1909 come Federazione Schermistica Italiana, è costituita da tutte le Società, associazioni e gruppi sportivi ad essa affiliati o aggregati che, senza fini di lucro, hanno lo scopo di praticare, promuovere, sviluppare e diffondere la disciplina della scherma in tutte le sue forme. Fa altresì parte della F.I.S. come suo organismo tecnico l'Associazione Italiana Maestri di Scherma - ex Accademia - lo statuto della quale deve essere approvato dal Consiglio Federale della stessa F.I.S.
2. La F.I.S. è Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi ai sensi del D.Lgs 23 luglio 1999, n°242 e successive modificazioni; essa svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.E., del C.I.O. e del C.O.N.I..
3. La F.I.S. ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, ai sensi dell'art.15, comma 2 del D.Lgs 23 luglio 1999 n°242 e successive modificazioni.
4. La F.I.S. nell'ambito dell'ordinamento sportivo gode d'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I., ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare l'attività della Scherma in Italia.
5. La F.I.S. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la "Federation Internationale d'Esclime" (F.I.E.) alla quale è affiliata, ed è quindi l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato.
6. La F.I.S. è apartitica e apolitica.
7. La F.I.S. persegue lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità e di pari opportunità in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
8. I Tecnici che esercitano l'insegnamento della scherma devono essere in possesso di diploma d'abilitazione all'insegnamento riconosciuto dalla F.I.S.
9. L'Accademia Nazionale di Scherma con sede a Napoli, è Membro d'Onore della F.I.S.; è Ente civile autorizzato dalla Legge (RD 16.12.1926) e riconosciuto dalla F.I.S. al rilascio di diplomi magistrali.

Art. 2. Finalità Istituzionali

1. L'attività sportiva federale è dilettantistica ed è disciplinata dai principi emanati dal C.O.N.I., dal C.I.O. e dalla F.I.E.
2. I fini istituzionali della F.I.S. sono:
 - a) Sviluppare la pratica sportiva finalizzata in particolare all'attività agonistica nazionale ed internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I.
 - b) Promuovere la massima diffusione della pratica della scherma, in ogni sua forma e in ogni fascia d'età, con particolare riferimento allo sport giovanile, secondo gli indirizzi emanati dal C.O.N.I.;
 - c) Attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per la lotta dello sport contro le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza;
 - d) Attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per prevenire e reprimere l'uso di sostanze dopanti o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nell'attività agonistico-sportiva, aderendo incondizionatamente al Regolamento antidoping del C.O.N.I.
 - e) .Formare atleti e tecnici sportivi.

3. Le funzioni di disciplina e regolamentazioni della F.I.S. sono:

- a) Sovrintendere all'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, anche tramite delega alle strutture territoriali;
- b) Attuare i principi fondamentali del C.O.N.I. per la disciplina delle attività Sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle competizioni;

4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la F.I.S. potrà:

- a) Compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili;
- b) Prestare garanzie o fidejussioni in genere, sia a favore proprio che di terzi, per garantire finanziamenti e mutui, a favore proprio ed anche per gli Affiliati; le garanzie o fidejussioni rilasciate a favore di terzi debbono essere controgarantite dai medesimi o dai garanti considerati solvibili;
- c) Assumere direttamente, o con interessenze o partecipazioni in Società o Consorzi, l'organizzazione d'eventi sportivi, la realizzazione e la gestione d'impianti sportivi;
- d) Acquisire e cedere diritti televisivi, diritti d'immagini, spazi pubblicitari, e svolgere qualsiasi attività inerente la promozione della scherma e della pratica sportiva;
- e) Promuovere e realizzare l'edizione, anche in forma elettronica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie finalizzate alla promozione della scherma;
- f) Promuovere, realizzare e gestire corsi di formazione professionale e/o tecnico-sportiva;
- g) Incentivare la costruzione e la gestione d'impianti sportivi riservati alla pratica della scherma.

Ogni provento sarà devoluto a finalità sportive

Art.3. Durata e sede

1. La durata della F.I.S. è illimitata e la sua sede è in Roma.

TITOLO II

CAPO I

I SOGGETTI

AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4. Affiliazione

1. Sono affiliati alla F.I.S. le associazioni e i gruppi sportivi che intendano praticare l'attività agonistica, promozionale e amatoriale della scherma senza fini di lucro, le cui domande d'affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.
2. Qualora gli Affiliati dovessero scegliere il modello delle società di capitali, gli Statuti degli stessi dovranno prevedere espressamente, a pena d'irricevibilità delle domande di affiliazione o di riaffiliazione, l'obbligo al reinvestimento degli utili per il perseguimento delle attività sportive, detratta la riserva di legge e la devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento.
3. Le società, le associazioni e gli altri organismi di cui ai precedenti commi e che di seguito saranno indicati come "Affiliati" sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, se delegato, da parte del Consiglio Federale e devono essere retti da uno Statuto redatto in conformità ai requisiti indicati al successivo comma 5 e sottoposto

all'approvazione della Giunta Nazionale o, se delegato da quest'ultima, del Consiglio Federale. Ad analogo approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.

4. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6 e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare:

- a. possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
- b. autorizzano la partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, su motivata richiesta della FIS;
- c. autorizzano la partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, su motivata richiesta della F.I.S., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

5. Sono requisiti per ottenere l'affiliazione alla F.I.S.:

- a) L'esistenza di una associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002 e successive modifiche e integrazioni
- b) L'esistenza di uno Statuto associativo, approvato con votazione nell'Assemblea della Società stessa, conforme alle direttive del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.S., che deve essere approvato secondo quanto previsto al precedente comma 3;
- c) L'esistenza di organi dirigenti, regolarmente eletti in Assemblea sulla base del principio di democrazia interna, già tesserati alla F.I.S. o dei quali si richiede il tesseramento alla FIS contemporaneamente alla presentazione della domanda di affiliazione;
- d) L'esistenza di norme nello Statuto sociale regolanti l'ammissione dei Soci, l'elettorato attivo e passivo degli stessi; l'esercizio del diritto di voto in Assemblea limitato soltanto da ragioni di età e, comunque, consentito a tutti i maggiorenni, i limiti di durata delle cariche sociali elettive non superiori al quadriennio olimpico, la necessità che tutti i soci aventi diritto a voto nelle assemblee elettive per cariche sociali siano tesserati alla F.I.S.;
- e) La disponibilità di almeno un Tecnico abilitato, Maestro o Istruttore Nazionale, riconosciuto dalla F.I.S. ai sensi dell'Art. 1, comma 9;
- f) Un numero non inferiore a 10 atleti;
- g) La disponibilità di un locale idoneo, secondo le disposizioni del Regolamento Organico.
- h) Ove l'Affiliato disponga di più di una sede, ciascuna dovrà possedere i requisiti di cui ai punti e) e g)

Art. 5. Doveri degli Affiliati

1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della F.I.S., che con l'affiliazione vengono pienamente accettati. Dovranno inoltre attenersi alle deliberazioni e alle decisioni dei suoi organi, nell'ambito delle specifiche sfere di competenza e adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Dovranno infine far osservare ai propri tesserati le medesime prescrizioni. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva Federale.
2. Gli Affiliati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport.
3. Gli Affiliati devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà tra lo sport d'alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

4. Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.S. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Art. 6. Diritti degli Affiliati

1. Gli Affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività agonistica, promozionale ed amatoriale ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni sportive di scherma secondo le norme emanate dalla F.I.S.;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.S. e dal C.O.N.I.

Art. 7. Rinnovo dell'affiliazione

1. Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti e dalle norme federali.

Art. 8. Cessazione d'appartenenza alla F.I.S.

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.S. nei seguenti casi:
 - a) Per recesso;
 - b) Per scioglimento volontario;
 - c) Per inattività sportiva ufficiale perdurante per due anni agonistici consecutivi intendendosi per inattività l'assenza di partecipazione a gare ufficiali nazionali o regionali di qualsiasi categoria, oppure la mancata organizzazione di attività di cui al successivo art. 15, comma 2;
 - d) Per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi inflitta;
 - e) Per mancata riaffiliazione annuale;
 - f) Per diniego o revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
2. Avverso i provvedimenti di diniego e revoca dell'affiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. che si pronuncia previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport
3. In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.S. ed agli altri Affiliati.
4. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento delle obbligazioni residue nei confronti della F.I.S.; nel caso di società di capitali, per l'adempimento di tali obbligazioni, è responsabile il legale rappresentante. Comunque, gli ex componenti del Consiglio Direttivo delle società morose cessate non possono entrare a far parte dell'analogo organo d'altre società, fintanto che i debiti della società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo di cui sopra il Consiglio Federale è tenuto a respingere od a revocare l'affiliazione della società interessata.
5. La cessazione d'appartenenza alla F.I.S. comporta la perdita d'ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 9. I Tesserati

1. Le persone fisiche che possono far parte della F.I.S. sono:

- a) Gli Atleti;
- b) I Dirigenti sociali;

- c) I Tecnici;
- d) I Soci degli Affiliati;

inoltre:

- e) I Dirigenti federali;
- f) Gli Ufficiali di gara, distinti in Arbitri e Aspiranti Arbitri;
- g) I Direttori di Torneo;
- h) I componenti gli Organi di Giustizia;
- i) Le Stelle al merito sportivo e le Medaglie al valore atletico della F.I.S.;
- j) Il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.S.

Il tesseramento come Arbitro è incompatibile con quello di Tecnico, così come lo sono le rispettive funzioni.

Possono essere tesserati alla Federazione tutti i cittadini Italiani e degli altri paesi facenti parte dell'Unione Europea e i cittadini stranieri che siano residenti in Italia e che ne facciano annualmente espressa richiesta e versino la quota annuale. Per i minori di anni 18 la richiesta dovrà essere sottoscritta anche da un genitore o da un tutore. Non possono essere tesserati coloro che sono stati radiati dalla F.I.S. o da altre Federazioni Sportive Nazionali o da Discipline Sportive Associate o, infine, da qualsivoglia organismo riconosciuto dal C.O.N.I., in qualunque tempo se non successivamente riabilitati.

2. Le persone predette fanno parte della F.I.S. all'atto del tesseramento.
3. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti, e dei soci degli Affiliati è effettuato presso la società, associazione o organismo sportivo affiliato, impegna il richiedente dal momento della sottoscrizione dell'impegno presso l'Affiliato, ed è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza, secondo le procedure previste dai Regolamenti e dalle norme federali. Il tesseramento dei Tecnici iscritti alla Lista tecnica è valido anche se effettuato direttamente. I Dirigenti Federali, i Direttori di Torneo, gli Ufficiali di gara possono essere tesserati direttamente o tramite gli Affiliati. Il Presidente Federale e i Componenti gli Organi di Giustizia non possono essere tesserati tramite gli Affiliati, ma solo direttamente.
4. Il tesseramento dei dirigenti federali è valido all'atto della nomina o dell'elezione; il tesseramento delle persone di cui alle lettere f), g), h), è valido a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali; il tesseramento delle persone di cui alla lettera j) è valido al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.
5. I membri degli organi direttivi di un Affiliato devono essere tesserati come dirigenti dell'Affiliato stesso, essendo quindi escluso il tesseramento per altro Affiliato. Pertanto i tecnici tesserati direttamente non possono fare parte degli organi direttivi degli Affiliati e gli atleti tesserati per gli enti di cui all'art. 4, comma 4) che scelgono un altro Affiliato come società di allenamento non possono far parte degli organi direttivi di quest'ultimo.
6. Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di imparzialità e indipendenza di giudizio.
7. I Direttori di Torneo sono iscritti in apposito Elenco federale; essi assicurano la regolarità dello svolgimento delle gare applicando i regolamenti per l'attività agonistica.
8. Il vincolo sportivo degli Atleti ha durata corrispondente all'anno agonistico.
9. Il tesseramento degli Atleti stranieri è disciplinato dal Regolamento Organico.
10. Non possono essere tesserati coloro che si sono sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 10. Membri d'Onore

1. Sono Membri d'Onore coloro che, avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso lo sport della Scherma, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.
2. Possono essere altresì conferite cariche onorifiche in ambito territoriale, su proposta degli organi competenti, previa approvazione dell'Assemblea nazionale.
3. Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche s'intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte dell'Assemblea Nazionale.

Art. 11. Doveri dei Tesserati

1. I Tesserati sono tenuti ad osservare le disposizioni previste dal Codice di comportamento sportivo, dal presente Statuto e dai Regolamenti della F.I.S., che con il tesseramento vengono pienamente accettati. Dovranno inoltre attenersi alle deliberazioni e alle decisioni dei suoi organi, nell'ambito delle specifiche sfere di competenza.
2. I Tesserati devono aderire incondizionatamente al Regolamento Antidoping rispettandone tutte le prescrizioni operative.
3. Gli atleti sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive.
4. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del C.O.N.I., della F.I.E. e della F.I.S..
5. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a loro conferito.
6. I Tecnici devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
7. Ogni comportamento dei Tesserati è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva Federale.

Art. 12. Diritti dei Tesserati

1. I Tesserati hanno diritto di partecipare alla vita federale secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. I Tesserati hanno, altresì, diritto a concorrere, se in possesso dei previsti requisiti, alle cariche elettive federali.

Art. 13. Tesseramento, durata e cessazione

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate ai Regolamenti federali.
2. Il tesseramento è valido per l'anno agonistico, che inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo; le modalità per il rinnovo sono disposte dai Regolamenti federali.
3. Il tesseramento cessa:
 - a) Nei casi previsti dal presente Statuto e per cessazione dell'Affiliato, salvo il passaggio ad altro Affiliato secondo le modalità previste dal Regolamento Organico;
 - b) Per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) Per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia

Art. 14. Sanzioni

1. Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.S. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.
2. Gli Affiliati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria nei casi espressamente previsti dai regolamenti della F.I.S..
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di gravame e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

CAPO II

GRUPPI AGGREGATI

Art. 15. Disciplina dei Gruppi aggregati

1. Possono essere aggregati alla F.I.S. quei Gruppi che, pur praticando o organizzando attività schermistica o ad essa riconducibile, non possiedano i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione ai sensi del comma 5 dell'art. 4.
2. Possono altresì essere aggregati alla F.I.S. quei Gruppi che perseguono lo scopo di svolgere attività sportiva non agonistica, ricreativa e culturale in campo schermistico; i Gruppi che intendono svolgere attività di ricerca, di ricostruzione della storia schermistica e della sua divulgazione, di conduzione di una scuola schermistica storica, di svolgimento di spettacoli di carattere storico schermistico potranno essere aggregati solo a condizione di disporre di un tecnico qualificato riconosciuto dalla F.I.S..
3. Ai Gruppi aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e territoriale.

TITOLO III

ORDINAMENTO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 16. Organi e strutture della F.I.S.

L'organizzazione federale si articola in:

1. Organi centrali:
 - a) L'Assemblea Nazionale
 - b) Il Presidente della Federazione;
 - c) Il Consiglio Federale;
 - d) Il Consiglio di Presidenza;
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Strutture territoriali:
 - a) Il Comitato Regionale ed il Suo Presidente;
 - b) Il Delegato Regionale;
 - c) Il Comitato Provinciale ed il Suo Presidente
 - d) Il Delegato Provinciale;
3. Organi di Giustizia:
 - a) Il Procuratore Federale;
 - b) Il Giudice Unico;
 - c) La Commissione Unica d'Appello.
4. Organismi:
 - a) Le Commissioni Federali;
 - b) La Consulta dei Presidenti e Delegati regionali;
 - c) L'AIMS;
 - d) La Commissione Atleti;
 - e) L'AMIS
 - f) I Responsabili d'arma
 - g) Il Gruppo Schermistico Arbitrale

La struttura operativa della F.I.S. è condotta dalla Segreteria Federale.

CAPO II

ORGANI FEDERALI

Sezione I. Organi Centrali

Art. 17. L'Assemblea Nazionale

1 L'Assemblea Nazionale è il supremo organo direttivo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.

2. Le Assemblee Nazionali si distinguono in:

- a) Assemblea Ordinaria Elettiva;
- b) Assemblea Ordinaria Biennale;
- c) Assemblea Straordinaria.
- d) Assemblea Straordinaria Elettiva

3. L'Assemblea Nazionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o da altri dirigenti da essi espressamente delegati, e dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti nelle assemblee regionali ai sensi dell'art. 61 del presente Statuto, in numero non inferiore rispettivamente al venti per cento e al dieci per cento del totale degli aventi diritto a voto. Ciascuno dei rappresentanti delle categorie suddette detiene un voto. Il numero degli aventi diritto a voto, ai sensi dell'art. 61, viene accertato dal Consiglio Federale; è comunicato dalla Segreteria Federale contestualmente alla convocazione dell'Assemblea e resta fermo fino alla successiva verifica.

4. L'Affiliato avente diritto a voto potrà conferire delega ad altro Affiliato, purché della stessa Regione. Nessuno potrà essere portatore di più di due deleghe. Il numero di deleghe sarà limitato ad una qualora il numero di Affiliati aventi diritto a voto sia inferiore a cento. L'Atleta e il Tecnico non potranno conferire delega ad altro avente diritto al voto, anche se della stessa categoria; nel caso in cui il Rappresentante eletto non possa partecipare all'assemblea, verrà surrogato dal primo dei non eletti. Il Presidente e i membri del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia, gli Arbitri, ed i candidati a cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato, né assumere deleghe.

5. Nelle Assemblee Nazionali, così come nelle Assemblee Regionali e Provinciali è preclusa la presenza a chiunque risulti colpito da provvedimenti inibitivi o di squalifica inflitti dagli Organi di Giustizia e in corso d'esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea, nonché a chi versa in stato di morosità nei confronti della F.I.S. per quote associative di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

6. Hanno diritto a voto nelle Assemblee nazionali gli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi a condizione che nel frattempo abbiano svolto effettiva attività agonistica. I limiti minimi di esercizio effettivo dell'attività agonistica per il riconoscimento del diritto di voto sono i seguenti:

a) aver partecipato complessivamente con almeno 5 atleti diversi a gare regionali o interregionali di calendario federale.

Oppure

b) aver partecipato con almeno 3 atleti a gare nazionali di calendario federale.

Oppure

c) aver partecipato ad almeno una gara federale nazionale a squadre con una squadra esclusivamente formata con propri atleti. A tal fine non verranno computati gli atleti tesserati provenienti da altre Società negli ultimi dodici mesi.

Art. 18. Convocazione e validità delle Assemblee

1 .Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata o altro mezzo legale idoneo spedita agli aventi diritto almeno 40 giorni prima della data stabilita.

2. L'Assemblea Ordinaria Elettiva si svolge ogni quattro anni, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi.

3. L'Assemblea Ordinaria Biennale deve essere convocata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'Assemblea Ordinaria Elettiva per la verifica della realizzazione degli indirizzi programmatici e di bilancio proposti dal Consiglio Federale in sede di Assemblea Ordinaria Elettiva.

4. L'Assemblea Straordinaria dei soli Affiliati deve essere convocata entro 30 giorni dalla notifica della mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte del CONI o del parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti e si deve svolgere entro i successivi 60 giorni, salvo diversi termini che venissero prescritti dal CONI.

5. L'Assemblea Straordinaria Elettiva deve essere indetta nelle ipotesi previste dall'art. 19, punto 3).
6. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta nelle altre ipotesi previste dall'art. 19, nonché a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto, dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto ovvero della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale.
7. Il Presidente della Federazione procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il numero di voti loro spettanti; successivamente invita l'Assemblea ad eleggere un Presidente ed un vice Presidente che assumono immediatamente i relativi poteri.
8. Le Assemblee Straordinarie dovranno svolgersi con le stesse modalità previste per le Assemblee Ordinarie.
9. Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, le Assemblee sono valide con qualsiasi numero di presenti.
10. Per le operazioni di verifica preventiva dei requisiti per la partecipazione e l'eleggibilità nelle Assemblee Nazionali, la Segreteria Federale predispone il materiale per la Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Federale e composta da tre elementi di provata competenza non candidati ad alcuna carica elettiva, che si insedia il giorno dell'Assemblea.
11. Il Regolamento Organico disciplina le modalità operative della Commissione verifica Poteri e le procedure per eventuali ricorsi avverso le decisioni della stessa.
12. Nelle Assemblee Nazionali la Commissione scrutinio è eletta dall'Assemblea. I componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 19. Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

1. L'Assemblea Ordinaria Elettiva:
 - a) Elegge con votazioni separate e successive:
 - il Presidente della Federazione;
 - i Membri del Consiglio Federale;
 - il Presidente dei Revisori dei conti;
 - per la parte di sua competenza, i Membri effettivi e supplenti del Collegio Revisori dei conti;
 - il Giudice Unico e i due supplenti;
 - il Procuratore federale ed il sostituto;
 - la Commissione Unica d'Appello.
 - b) Approva il bilancio programmatico di indirizzo proposto dal Consiglio Federale;
 - c) Approva alla conclusione del quadriennio o del mandato la relazione sulla realizzazione dei programmi proposti;
 - d) Nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario ed i membri d'Onore della F.I.S. e conferisce, su proposta degli Organi regionali, le cariche onorifiche territoriali;
2. L'Assemblea Ordinaria Biennale deve essere convocata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'Assemblea Ordinaria Elettiva, per la verifica della realizzazione degli indirizzi programmatici e di bilancio proposti dal Consiglio Federale in sede di Assemblea ordinaria Elettiva.
3. L'Assemblea Straordinaria Elettiva:

Elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza di cariche, verificatesi prima della fine del quadriennio: il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli componenti di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'Assemblea Straordinaria:
 - a) Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;

- b) Delibera sulla proposta di scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio;
 - c) Delibera, con la partecipazione dei soli Affiliati, sul bilancio di esercizio, quando non sia stato approvato dal CONI o sia stato emesso parere negativo dal Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Ordinaria.

Art. 20. Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto.

1. All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto gli affiliati e i rappresentanti dei tecnici e degli atleti di cui all'art. 17 comma 3.
2. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto: il Presidente della Commissione Statuto Regolamenti, il Presidente Onorario, i membri d'Onore, il rappresentante eventualmente designato dal C.O.N.I., le Stelle d'Oro al merito sportivo, le Medaglie d'oro al valore sportivo, il Presidente dell'A.I.M.S. ed il Presidente della Commissione Atleti.
3. Possono partecipare senza diritto di voto: gli altri Affiliati, i Presidenti e i Delegati Regionali e Provinciali, i candidati alle cariche elettive nazionali.
4. Possono assistere all'Assemblea Nazionale i Presidenti e componenti delle Commissioni federali, i restanti componenti delle strutture territoriali, i Presidenti dei gruppi aggregati.

Art. 21. Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti in assemblea, salvo il caso di proposta di scioglimento della F.I.S., le modifiche statutarie e l'elezione del Presidente.
2. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, oppure per appello nominale, oppure a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto presenti in Assemblea.
3. Tutte le elezioni devono avvenire a scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che può essere eletto anche per acclamazione; i componenti dell'ufficio e gli scrutatori non possono essere candidati alle cariche federali.

Art. 22. Modifiche allo Statuto

1. Le richieste di convocazione dell'Assemblea per la modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 30 giorni l'Assemblea Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 60 giorni, salvo diversi termini che venissero prescritti dal CONI.
2. Le Assemblee per la modifica dello Statuto sono valide con la partecipazione di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto a voto e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.
3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente in allegato all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
5. Eventuali altre proposte e di modifiche statutarie o di emendamenti alle proposte all'ordine del giorno devono pervenire alla F.I.S. almeno 20 giorni prima dell'assemblea e devono essere tempestivamente comunicate agli aventi diritto al voto.
6. Ogni avente diritto al voto non può presentare all'Assemblea più di dieci proposte di modifica, che

devono essere sottoscritte da non meno di cinque aventi diritto al voto.

7. Le modifiche apportate allo Statuto sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, entrano in vigore dalla data di detta approvazione e devono essere iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche.

Art. 23. Proposta di scioglimento della F.I.S.

1. La proposta di scioglimento della F.I.S. può essere presentata soltanto all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 degli Affiliati aventi diritto a voto.
2. Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli Affiliati aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della F.I.S. sono necessari almeno i 4/5 dei voti spettanti, ai sensi del primo comma, a tutti gli Affiliati aventi diritto a voto, e non sono ammesse deleghe
4. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, fra le persone che saranno indicate dal C.O.N.I., i quali provvederanno alla liquidazione del patrimonio della F.I.S. ed alla sua destinazione.

Art. 24. Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente è eletto nell'Assemblea Ordinaria Elettiva o Straordinaria Elettiva dalla totalità dei partecipanti aventi diritto di voto, con le modalità di cui all'art. 62.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.S. e ne firma tutti gli atti ufficiali; è inoltre responsabile del funzionamento generale della Federazione nei confronti del Consiglio Federale, dell'Assemblea Nazionale e del C.O.N.I..
3. Il Presidente rappresenta la F.I.S. nei confronti del C.O.N.I. e della Federazione Internazionale di scherma e degli altri organismi internazionali sportivi, propone al Consiglio Federale i rappresentanti della F.I.S. nell'ambito di detti organismi.
4. Il Presidente convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione e attuazione delle deliberazioni adottate.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi previsti espressamente dal presente Statuto. In particolare convoca l'Assemblea Straordinaria nel caso di mancata approvazione del Bilancio nei termini previsti dall' art.18, comma 3.
6. Può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico-sportive e di gestione federale, che comportino anche l'effettuazione di spese già previste nel Bilancio di previsione, secondo i programmi approvati dal Consiglio Federale.
7. Può aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza, o conti correnti postali, presso uno o più Istituti Bancari, per la gestione dei mezzi finanziari della Federazione; può delegare la firma su tali conti ad un Vice Presidente, ad un Consigliere Federale ed al Segretario Federale, definendone i limiti di utilizzo.
8. Può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di competenza esclusiva, ai Vicepresidenti e ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari.
9. Può adottare, nei casi di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva all'adozione degli stessi.

10. Il Presidente Federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile nei casi previsti dall'art. 62.
11. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
12. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario.
13. Nei casi d'assenza o impedimento definitivi del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio federale ed il medesimo Vice Presidente, che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.S., è tenuto alla convocazione entro i 30 giorni successivi, dell'Assemblea Straordinaria che deve effettivamente aver luogo entro i 60 giorni successivi, per il rinnovo delle cariche.

Art. 25. Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione e da:
 - a) 6 eletti dai rappresentanti delle Società e Associazioni e organismi sportivi affiliati;
 - b) 2 atleti eletti dai rappresentanti degli atleti;
 - c) 1 tecnico eletto dai rappresentanti dei tecnici.
2. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Federale o un suo delegato, scelto fra i dipendenti della F.I.S..
3. Il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza previsti dal presente Statuto.
4. I Consiglieri Federali che non prendano parte alle riunioni del Consiglio per cinque volte consecutive decadono automaticamente dalla carica.

Art. 26. Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale si riunisce:
 - a) Quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
 - b) Quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno la metà dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata o per posta elettronica o per telefax dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri in carica. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e deve pervenire almeno 7 giorni prima della data fissata. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore.
3. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità d'esperti e senza diritto a voto, in occasione della trattazione d'argomenti di loro competenza, coloro che il Presidente o il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
5. Il voto non è delegabile.

6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 27. Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale - organo di gestione - amministra e indirizza l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali indicati all'art. 2 dello Statuto.
2. Il Consiglio Federale ha competenza esclusiva sui seguenti argomenti:
 - a) Elege due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni di Vicario, ed il consiglio di Presidenza. In caso di parità di voti risulta eletto come Vicario il più anziano nella carica di Vicepresidente, in subordine il più anziano nella carica come Consigliere Federale ed in ulteriore subordine il più anziano di età.
 - b) Amministra i mezzi finanziari a disposizione della Federazione;
 - c) Redige il Bilancio di Previsione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e le variazioni al Bilancio di Previsione;
 - d) Delibera il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 7,5, g,2) dello Statuto CONI;
 - e) Ratifica le deliberazioni prese in casi di urgenza dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
 - f) Delibera, in quanto delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento a fini sportivi degli Affiliati;
 - g) Delibera sulle domande di affiliazione delle Società, Associazioni e organismi sportivi;
 - h) Vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - i) Delibera il Regolamento di giustizia sportiva, il Regolamento Antidoping ed il Regolamento Organico contenente le norme per l'affiliazione ed il tesseramento in conformità alla legge, allo Statuto ed ai principi e criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI, sottoponendoli all'approvazione del C.O.N.I.;
 - j) Delibera il Regolamento di Amministrazione della Federazione;
 - k) Delibera i Regolamenti federali relativi alla gestione tecnico-organizzativa della Federazione e disciplina l'ordinamento dei campionati;
 - l) Delibera il regolamento dell'attività agonistica;
 - m) Nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo altresì alla loro revoca in caso di non funzionamento dei medesimi;
 - n) Esercita il controllo di legittimità sulle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti degli organi direttivi dei rispettivi Comitati;
 - o) Delibera lo scioglimento dei Consigli regionali e provinciali in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento e provvede alla nomina di un Commissario il quale nei 60 giorni successivi provvederà all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi entro i 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi predetti;
 - p) Determina le dotazioni finanziarie degli organi territoriali e delle altre strutture per assolvere ai compiti e funzioni loro delegate;
 - q) Disciplina, organizza e sviluppa la preparazione tecnica federale e la preparazione olimpica; nomina i tecnici delle squadre nazionali e, su loro proposta, delibera sulla formazione delle squadre;

- r) Nomina Commissioni e Comitati operanti in supporto all'organizzazione della Federazione; inoltre nomina Commissari anche con funzioni ad acta;
 - s) Concede amnistia e indulto, prefissando limiti e applicabilità del provvedimento;
 - t) Delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
 - u) Può delegare al Presidente della Federazione o al Consiglio di Presidenza l'attuazione di disposizioni e di attività riferite alla gestione federale in materia di competenza non esclusiva;
 - w) Designa Membri d'onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
 - x) E' l'unico organo competente a fornire interpretazione autentica delle norme e dei Regolamenti federali;
 - y) Determina tutte le quote e tasse federali a carico di Affiliati e Tesserati.
3. Il Consiglio Federale, con apposita delibera assunta a maggioranza assoluta, sentito il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti e con l'astensione degli interessati, può conferire a singoli consiglieri specifici incarichi anche prorogabili. Con apposita delibera, assunta con le medesime modalità, l'incarico può essere revocato.
4. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi informativi del CONI, lo Statuto del CONI e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Art. 28. Decadenza del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale decade:

- a) Per dimissioni del Presidente Federale: il Consiglio Federale e il Presidente decaduti, o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, il Vicepresidente, resteranno in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria Elettiva per il rinnovo degli organi decaduti che dovrà essere convocata entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza ed aver luogo nei successivi 60 giorni;
- b) Per impedimento definitivo del Presidente: il Vice Presidente Vicario eserciterà le funzioni di ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'assemblea straordinaria da espletarsi nei termini previsti sub a). Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente Vicario, subentrerà l'altro Vicepresidente;
- c) Per assenze verificatesi per qualsivoglia motivo anche non contemporaneamente nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale. In tale ipotesi il Presidente non decade ed eserciterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva da espletarsi nei termini previsti sub a) per il rinnovo del Consiglio;
- d) Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale: il Presidente decaduto curerà l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'assemblea straordinaria da espletarsi nei termini previsti sub a);

Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 29. Integrazione del Consiglio Federale

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei componenti del Consiglio Federale – in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo – la carica vacante verrà reintegrata dal primo dei non eletti delle rispettive categorie nell'ultima assemblea purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei suffragi ottenuti

dall'ultimo eletto delle rispettive categorie. In caso di parità di voti, dal più anziano d'età.

2. Qualora non possa darsi luogo alla procedura suddetta o qualora risultasse compromessa la regolare funzionalità dell'organo, sarà indetta un'Assemblea Straordinaria Elettiva per la sola categoria interessata entro 30 giorni dall'evento; l'assemblea dovrà essere celebrata entro i successivi 60 giorni.
3. Consiglieri federali eletti dagli atleti e dai tecnici devono essere sostituiti dai primi non eletti della corrispondente categoria purché sia rispettata la percentuale di cui al comma 1.

Art. 30. Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza é composto dal Presidente Federale, dai due Vicepresidenti e da due Consiglieri eletti dal Consiglio a scrutinio segreto nel proprio ambito. Nel Consiglio di Presidenza dovrà essere garantita la presenza di un Atleta e di un Tecnico.
2. Il Consiglio di Presidenza é convocato dal Presidente che lo presiede e ne fissa l'ordine dei lavori; funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Federale o un suo delegato scelto fra i dipendenti della F.I.S. partecipa alle riunioni un membro effettivo del Collegio dei revisori dei Conti.
3. Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno due componenti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente o di chi presiede la riunione.
4. Il Consiglio di Presidenza é convocato dal Presidente in ogni momento anche con breve preavviso
5. Il Consiglio di Presidenza può adottare deliberazioni in via di urgenza in sostituzione del Consiglio Federale che dovranno essere sottoposte a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Art. 31. Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri effettivi e da tre membri supplenti; dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Il Presidente, due membri effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale tra soggetti in possesso d'idonei requisiti e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'articolo 59 del presente Statuto e dalle norme dei Regolamenti.
3. Il Presidente è eletto separatamente.
4. In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi due maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi, i secondi due quella di membro supplente.
5. In caso di parità di voti, precederà in graduatoria il più anziano nella carica e, in caso d'ulteriore parità, il più anziano d'età.
6. Due membri effettivi e uno supplente sono nominati dal C.O.N.I..
7. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione e a tal fine dovranno essere formalmente invitati dal Presidente della Federazione.
8. E' richiesta per tutti i Revisori dei Conti l'iscrizione all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri commercialisti o al Registro dei Revisori contabili.
9. Per la funzione di membro del Collegio dei Revisori dei Conti compete un'indennità annua in base alla normativa vigente.

Art. 32. Compiti del Collegio dei Revisori Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) Controllare la gestione amministrativa;
 - b) Accertare la regolare tenuta della contabilità ed effettuare il controllo contabile ai sensi del Codice Civile di tutti gli organi della Federazioni;
 - c) Verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) Redigere la Relazione al Bilancio di Previsione da presentare al Consiglio Federale;
 - e) Redigere la relazione al Bilancio di esercizio che è resa disponibile a richiesta degli affiliati;
 - f) Vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del suo Presidente e redigere un processo verbale che è trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
4. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio stesso, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti, previa comunicazione al Presidente della Federazione. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33. Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano.
2. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'Organo effettuando le sostituzioni con i componenti supplenti in ordine di età.
3. In caso d'impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano tali da non consentire il normale funzionamento dell'organo, si provvederà all'elezione dei componenti mancanti, mediante la celebrazione di un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento
4. I Revisori contabili decadono:
 - a) Per perdita dei requisiti di eleggibilità
 - b) Per mancata presenza, senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio nel corso dell'esercizio.
 - c) Per cancellazione o sospensione dall'albo dei revisori.
 - d) Per assenza ingiustificata alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza.

Art.34. Decadenza delle cariche

Da tutte le cariche federali, centrali e territoriali, si decade in caso di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati, nonché per tutti gli altri casi espressamente indicati dal presente Statuto.

Art. 35. Durata cariche e rimborsi spese

1. Le cariche federali elettive e quelle di nomina hanno la durata di quattro anni e cessano

comunque allo scadere del quadriennio olimpico.

2. Le cariche di Delegato Regionale e Delegato Provinciale possono essere revocate e comunque decadono anche nei casi d'elezioni infraquadriennali, indette per ricostituire totalmente il Consiglio Federale.
3. Tutte le cariche elettive e di nomina di tutti gli organi federali sono a titolo gratuito, salvi i rimborsi spese deliberati dal Consiglio Federale per la partecipazione alle riunioni degli organi federali o per l'espletamento degli incarichi conseguenti.

Sezione II. Organi di Giustizia

Art. 36. Principi informativi della Giustizia federale

1. La Giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto e delle Leggi dello Stato e sottoposta all'approvazione della Giunta del C.O.N.I.
2. I giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali, in possesso della laurea in giurisprudenza, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità. Essi svolgono la loro funzione in piena autonomia e il loro mandato è quadriennale ed indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati ed è rinnovabile per non più di due volte.
Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
Tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa e comunque non eccedenti i novanta giorni.
3. Gli Organi di Giustizia perseguono il fine di ottenere il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, in armonia con i principi di lealtà (fair play).
4. Gli Organi di Giustizia tutelano l'esigenza di una decisa opposizione ad ogni forma d'illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate e alla violenza sia fisica che verbale.
5. E' sancito il principio d'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricsuzione del Giudice e la revisione nei casi previsti dal regolamento di Giustizia.
6. La sospensione cautelare è adottata dall'organo di primo grado su richiesta del Procuratore. Tale provvedimento non potrà protrarsi per più di 60 giorni.
7. In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto del CONI. Ferma restando la competenza del TAS a norma del Codice WADA, i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I.
8. La riabilitazione è disciplinata nel Regolamento di Giustizia. Essa estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa dalla Commissione d'Appello Federale quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Art. 37. Il Procuratore Federale

1. Le funzioni di indagine e le funzioni inquirenti davanti a tutti gli Organi della Giustizia sportiva sono attribuite al Procuratore Federale.
2. L'Ufficio del Procuratore Federale è composto dal Procuratore Federale e da uno o più sostituti; essi sono eletti per l'intera durata del quadriennio olimpico.

Art. 38. Il Giudice Unico

1. Il Giudice Unico e i due supplenti sono eletti dall'Assemblea per la durata del quadriennio

olimpico.

2. Il Giudice Unico, quale Organo giudicante monocratico di primo grado é competente in prima istanza per tutte le infrazioni da chiunque commesse.
3. Il Giudice Unico è altresì competente in prima istanza per i ricorsi avverso il rifiuto delle candidature alle cariche federali e territoriali di cui all'art. 59.
4. Il Giudice Unico può disporre la sospensione cautelare, su richiesta del Procuratore Federale, per un periodo non superiore a 60 giorni.

Art. 39. La Commissione Unica d'Appello

1. La Commissione Unica d'Appello si compone di un Presidente, di due membri effettivi e due membri supplenti, eletti per l'intera durata del quadriennio olimpico dall'Assemblea.
2. La Commissione elegge tra i suoi membri effettivi un Vicepresidente.
3. La Commissione, presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente é regolarmente costituita con la presenza di tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. La Commissione giudica, in ultima istanza, sugli appelli proposti avverso le decisioni del Giudice Unico.
5. Spetta, inoltre, al Presidente della Commissione Unica d'Appello, in caso di disaccordo delle parti, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, di cui all'articolo 67, 1° comma.

Art. 40 – Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport

1. Le controversie che contrappongono la FIS. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FIS."

Sezione III. Strutture Territoriali

Art. 41. Organizzazione Territoriale

1. Allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare la pratica della Scherma nel territorio sono istituiti Organi Territoriali, i quali rappresentano la F.I.S. nell'ambito della propria circoscrizione.
2. L'Organizzazione Territoriale è articolata in Comitati o Delegati Regionali, nonché in Comitati o Delegati Provinciali.
3. L'ambito di competenza degli Organi Territoriali della F.I.S. coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana.
4. Nella regione Trentino Alto Adige la F.I.S. costituisce rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano propri organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi territoriali a livello regionale.
5. Il Comitato Regionale è istituito nelle regioni ove esistono almeno 10 società aventi diritto a

voto.

6. Nelle regioni in cui ci sono meno di dieci Affiliati aventi diritto di voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale, il quale, in quanto compatibili, ha le attribuzioni e svolge i compiti attribuiti dallo Statuto al Consiglio regionale.
7. Sono strutture Regionali:
 - a) L'Assemblea Regionale;
 - b) Il Presidente Regionale;
 - c) Il Consiglio Regionale.

Art. 42. L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale é costituita dai rappresentanti in Assemblea delle rispettive categorie, Affiliati, Atleti e Tecnici, aventi sede o domiciliati ai fini del tesseramento nel territorio di competenza, secondo le indicazioni dell'art. 17 del presente Statuto. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono eletti con le procedure di cui all'art. 61 del presente Statuto.
2. L'Assemblea Regionale é la suprema struttura territoriale. E' convocata a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo legale idoneo, indirizzata alle Società, che hanno l'obbligo di affissione dell'avviso, e direttamente ai Tecnici domiciliati nella regione ai fini del tesseramento, almeno 15 giorni prima della data stabilita.
3. L'Assemblea Regionale é indetta dal Consiglio Regionale competente ed è convocata dal Presidente Regionale; per quanto compatibili si applicano le norme degli articoli 17, 18, 19 e 21 relative all'Assemblea Nazionale.
4. L'Assemblea Regionale Elettiva deve essere tenuta entro il 30 novembre dell'anno in cui si svolgono le Olimpiadi.
5. Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea è convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal comma 2.
6. L'Assemblea Regionale Straordinaria deve essere convocata a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto al voto nella Regione, della metà più uno dei tecnici o degli Atleti aventi diritto al voto nella Regione, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale.
7. Ogni affiliato avente diritto a voto può rappresentare per delega al massimo un altro avente diritto a voto della medesima categoria;
8. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto gli altri Affiliati, il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente ed i membri del Comitato Regionale ed eventuali altre persone che il Presidente e il Consiglio Regionale ritengano opportuno invitare partecipano inoltre i Delegati Provinciali e i candidati alle cariche elettive.
9. Il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, i Presidenti Regionali, i membri del Comitato Regionale e gli Arbitri, nonché i candidati a cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun avente diritto di voto né direttamente né per delega.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, in quanto compatibili, nonché le norme dei Regolamenti federali.

Art. 43. Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria:
 - a) elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri rappresentanti degli affiliati nel Consiglio Regionale che entrano in carica immediatamente;

- b) Approva rendiconto di cui all'art. 45, 3, d). corredato dalla Relazione di Gestione del Consiglio Regionale;
 - c) Approva il programma di attività del Comitato Regionale;
 - d) Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza del Comitato Regionale a ricostituire l'intero organo e ad eleggere singoli membri in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.
3. Nel caso di decadenza di atleti o tecnici subentrano i primi non eletti a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti; in mancanza, viene indetta una nuova elezione per la categoria interessata, con le stesse modalità dell'Art.61.

Art. 44. Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale costituita dagli Affiliati, dai rappresentanti degli Atleti e dai rappresentanti dei Tecnici.
2. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Comitato nel territorio di competenza, dirige il Comitato e convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale.
3. Il Presidente Regionale è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, nei confronti del Consiglio Federale del funzionamento del Comitato e dell'impiego dei fondi assegnati dalla F.I.S. per le spese di funzionamento del Comitato stesso.
4. Il Presidente Regionale rappresenta ai fini sportivi la F.I.S. nel territorio ed in particolare sovrintende al regolare svolgimento delle competizioni e garantisce il funzionamento delle strutture e dei settori federali assegnati dal Consiglio Federale al territorio di competenza.
5. Per l'amministrazione dei fondi di competenza della Regione, il Presidente apre uno o più conti correnti bancari di corrispondenza o c/c postali secondo le indicazioni del Consiglio Federale, con firma propria e delegabile al Vicepresidente, per la gestione e il transito di tutte le entrate e le uscite di competenza del Comitato Regionale.
6. Nelle ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o decadenza dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.S..

Art. 45. Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da 4 a 6 Consiglieri, dei quali un atleta ed un tecnico; nel suo ambito è eletto un Vicepresidente. Il numero dei Consiglieri è pari a quattro fino a 12 Società con diritto a voto, pari a 5 per un numero di Società aventi diritto a voto compreso tra 13 e 15, pari a 6 per un numero di Società aventi diritto a voto superiore a 15
2. Esso è eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.
3. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale curando in particolare modo:
 - a) La propaganda e la promozione nella propria circoscrizione della disciplina della Scherma e la costituzione di sodalizi sportivi;
 - b) L'amministrazione dei fondi assegnati dal Consiglio Federale e delle altre entrate comunque riscosse con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle norme amministrative

stabilite dal Regolamento di amministrazione della F.I.S.;

- c) La rigida osservanza, da parte degli Affiliati e dei Tesserati, delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni federali;
 - d) L'invio al Consiglio Federale, alla fine dell'anno, di una relazione scritta sull'attività svolta nella circoscrizione di competenza e la trasmissione alla F.I.S. di ogni anno dei rendiconti finanziari secondo le prescrizioni del regolamento di Amministrazione.
 - e) La predisposizione del programma di attività da sottoporre all'Assemblea Ordinaria quadriennale.
 - f) La verifica, al momento della richiesta di affiliazione, dei requisiti previsti dall'art. 4. fornendo relazione alla F.I.S., ed il periodico controllo della sussistenza di tali requisiti.
4. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per l'elezione del Vice Presidente, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
 5. Alle riunioni del Consiglio Regionale possono partecipare i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e, se invitati, i Delegati Provinciali della Regione; possono, altresì, assistervi i Consiglieri Federali.
 6. Il Comitato Regionale ha sede nel capoluogo di regione salvo diversa autorizzazione da parte del Consiglio Federale.
 7. I Consiglieri che non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.
 8. In caso di dimissioni, impedimento del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri Regionali si applicano le norme che disciplinano le analoghe fattispecie a livello centrale. L'Assemblea regionale elettiva dovrà essere convocata entro 30 giorni dall'evento ed essere celebrata nei successivi 20 giorni.
 9. Tuttavia, ove la decadenza del Consiglio Regionale si determini nel periodo intercorrente da sei mesi prima dell'inizio delle Olimpiadi fino alla data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 42, il Consiglio Federale provvederà alla nomina di un Commissario, che resterà in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Regionale.

Art. 46. Il Delegato Regionale

1. L'incarico del Delegato Regionale ha durata quadriennale e può essere rinnovato. Ove, nel corso del mandato si determinino le condizioni per la costituzione del Comitato Regionale, il Delegato Regionale segnala il fatto al Presidente Federale che provvede a convocare entro 30 giorni dall'evento l'Assemblea regionale elettiva che deve essere celebrata nei successivi 20 giorni.
2. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
3. Il Consiglio Federale, su richiesta del Delegato Regionale, potrà nominare uno o più collaboratori per il miglior espletamento dei compiti assegnati.
4. Il Delegato regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 47. Strutture Provinciali

1. In ogni Provincia ove abbiano sede almeno 10 affiliati con diritto di voto, può essere istituito il

Comitato Provinciale che ha gli stessi compiti, nell'ambito territoriale di competenza, del Comitato Regionale, in quanto compatibili.

2. Sono strutture del Comitato:
 - a) L'Assemblea Provinciale
 - b) Il Presidente Provinciale
 - c) Il Consiglio Provinciale
3. L'Assemblea Provinciale è la massima struttura del Comitato ed è costituita dagli Affiliati, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, aventi diritto a voto ai sensi del presente Statuto. Essa può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria elegge con votazioni separate e successive il Presidente ed i Consiglieri che restano in carica per un quadriennio olimpico, salvi i casi di decadenza anticipata.
4. L'Assemblea Straordinaria elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di mancanze verificatesi prima della fine del mandato, il Presidente Provinciale, l'intero Consiglio Provinciale decaduto, ovvero singoli componenti di esso, venuti a cessare per qualsiasi motivo. L'Assemblea Provinciale Straordinaria deve essere altresì convocata a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto al voto nella Provincia, della metà più uno dei tecnici o degli Atleti aventi diritto al voto nella Provincia, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Provinciale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili. L'Assemblea Provinciale elettiva deve essere tenuta entro 60 giorni dall'effettuazione della corrispondente Assemblea Regionale elettiva.
5. Il Presidente Provinciale rappresenta la F.I.S. nei corrispondenti organi territoriali del C.O.N.I. e nei confronti delle istituzioni e degli enti del territorio di competenza.
6. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente e da 3 membri tra cui un atleta e un tecnico. Elegge nel proprio ambito un Vice Presidente. Dura in carica per un quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza anticipata.
7. Nelle province ove non sia possibile l'istituzione del Comitato Provinciale per carenza del numero di affiliati con diritto a voto, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente o del Delegato Regionale, nomina il Delegato Provinciale che dura in carica 4 anni salvo revoca.
8. Il Delegato provinciale rappresenta la F.I.S. nell'ambito del Comitato Provinciale del C.O.N.I. e nei confronti delle istituzioni e degli enti del territorio di sua competenza.
9. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.
10. Il Delegato Provinciale può partecipare, se invitato, alle riunioni del Consiglio Regionale.
11. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.
12. Al Presidente provinciale, al Comitato Provinciale ed al Consiglio provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai corrispondenti organi regionali.

Sezione IV. Organismi Federali

Art. 48. Commissioni Federali

- 1) Il Consiglio Federale può costituire Commissioni che operano in supporto all'attività della F.I.S. ed esprimono indicazioni sulle materie di rispettiva competenza.
- 2) Ogni Commissione è retta da un Presidente ed è composta da membri tutti designati dal Consiglio Federale. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti del Consiglio Federale su autorizzazione del Presidente della Federazione.
- 3) Le materie per le quali vengono istituite le Commissioni, i compiti specifici, i requisiti richiesti per esserne membri, la durata degli incarichi, sono definiti nel Regolamento Organico.

Art. 49. La Consulta dei Presidenti e/o Delegati Regionali

1. La Consulta è costituita dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali; essa è convocata dal Presidente della Federazione almeno una volta l'anno.
2. La Consulta svolge un ruolo consultivo e segnala al Consiglio Federale orientamenti e possibili soluzioni delle problematiche inerenti all'attività territoriale.
3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Federazione; svolge la funzione di segretario verbalizzante il Segretario Federale.

Art. 50. L'AIMS

1. L'AIMS, Associazione Italiana Maestri di Scherma, di cui all'art. 1, è organismo autonomo, è regolata da uno Statuto approvato dal Consiglio Federale e svolge specifici compiti dallo stesso delegati.

Art. 51. La Commissione Atleti

1. La Commissione Atleti è composta da membri eletti ed opera in base ad un regolamento approvato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del C.O.N.I..

Art. 52. L'AMIS

1. L'AMIS, Associazione Italiana Masters Scherma, è organismo autonomo, è regolata da uno Statuto approvato dal Consiglio Federale e promuove l'attività degli schermatori veterani in conformità al regolamento federale.

Art. 53. Coordinamento dell'attività agonistica

1. Il coordinamento dell'attività agonistica nazionale e internazionale è affidato al Consiglio Federale che può esercitarlo per mezzo di uno o più Responsabili d'Arma i quali possono avvalersi di uno o più collaboratori tecnici, anch'essi nominati dal Consiglio Federale.
2. I responsabili d'Arma elaborano le linee generali e i programmi dell'attività, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Federale e ne curano l'attuazione.

Art. 54. Il Gruppo Schermistico Arbitrale

1. Il Gruppo Schermistico Arbitrale, organizza l'attività degli Ufficiali di Gara con modalità definite nel Regolamento Organico.
2. Esso è gestito da un Comitato Direttivo nominato dal Consiglio Federale, che ne determina la composizione.

TITOLO IV

IL SEGRETARIO FEDERALE

Art. 55. Il Segretario Federale

1. Il Segretario Federale è il capo del personale della F.I.S., presiede gli uffici, ne coordina l'organizzazione generale e risponde direttamente al Presidente della Federazione.
2. Il Segretario Federale partecipa alle Assemblee ed alle riunioni degli Organi Federali redigendone i verbali; ha altresì facoltà di assistere alle riunioni degli Organi ed Organismi Federali e delle Commissioni, con esclusione degli Organi di Giustizia, a meno che non vi debba intervenire su richiesta degli Organi stessi.

3. In caso d'assenza o impedimento il Segretario Federale può farsi sostituire da altro funzionario della Segreteria.

TITOLO V

PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 56. Requisiti d'eleggibilità per le cariche federali centrali

1. Sono eleggibili a tutte le cariche federali contemplate nel presente Statuto coloro che, essendo in regola con il tesseramento alla data di presentazione delle candidature, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadini italiani maggiorenni.
 - b) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
2. E' sancito il divieto di candidatura per quanti abbiano come fonte prevalente o primaria di reddito un'attività commerciale direttamente o indirettamente collegata all'attività della F.I.S..
3. E' sancito il divieto di candidatura per chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze dopanti o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
4. E' sancito il divieto di candidatura per chiunque abbia in essere anche una sola controversia giudiziaria contro il C.O.N.I., la F.I.S. o altri organismi sportivi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso e le altre Federazioni e discipline sportive associate.
5. La mancanza iniziale, accertata dopo le elezioni, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente articolo comporta l'immediata decadenza dalla carica.
6. Sono eleggibili in rappresentanza degli atleti nelle Assemblee Nazionali i tesserati di tale categoria, maggiorenni e in attività, intendendosi con ciò coloro che abbiano partecipato ad almeno una gara ufficiale nazionale o regionale negli ultimi dodici mesi o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
7. Sono eleggibili in rappresentanza dei tecnici nelle Assemblee Nazionali i tesserati maggiorenni di tale categoria che abbiano conseguito il diploma da almeno un anno e che siano iscritti alla lista tecnica federale o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

Art. 57. Requisiti di eleggibilità per le cariche federali territoriali

1. Ferme restando, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all' art. 56, sono eleggibili a tutte le cariche territoriali contemplate nel presente Statuto i tesserati tramite gli Affiliati del territorio. Se tesserati direttamente, sono eleggibili coloro che risiedono nel territorio per il quale si svolgono le elezioni.

Art. 58. Incompatibilità con le Cariche Federali centrali e territoriali

1. Sono incompatibili con ogni altra carica federale elettiva centrale e territoriale nell'ambito della Federazione tutte le cariche negli Organi Federali centrali.
2. La qualifica di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale centrale o

territoriale e con la carica di Presidente di Società affiliata.

3. E' altresì incompatibile con le cariche federali centrali e territoriali oltre ché con le cariche sociali degli Affiliati, il ruolo di Ufficiale di Gara in attività di servizio.
4. Le cariche di Presidente della Federazione e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
5. La carica di Presidente di Struttura territoriale è incompatibile con la carica di Presidente di Affiliato o con la qualifica di tecnico iscritto alla lista tecnica.
6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati, qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente o dalla carica assunta nella F.I.S, quando l'altra carica sia nell'ambito di altro sport. Il Presidente della Federazione potrà essere tesserato solo in tale sua specifica qualità.

Art. 59. Candidature

1. Coloro che intendono rivestire cariche federali centrali elettive debbono proporre propria candidatura per iscritto alla F.I.S. indicando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi, almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
2. Ogni tesserato può proporre la sua candidatura come Consigliere Federale per una sola categoria: Affiliati o Atleti o Tecnici.
3. La candidatura a Presidente della Federazione deve essere presentata da 20 aventi diritto al voto; quella a Consigliere Federale per le categorie degli Affiliati, Atleti e Tecnici, da 10, 5, 3 aventi diritto al voto nelle rispettive categorie. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, salvo quanto disposto al successivo art. 62, in applicazione dell'art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successivi emendamenti.
4. I presentatori possono sostenere solo un candidato a Presidente Federale e candidati a Consigliere Federale delle rispettive categorie in numero non superiore a quelli da eleggere.
5. Coloro che intendono rivestire cariche territoriali elettive debbono proporre per iscritto la propria candidatura all'organo territoriale competente, indicando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi, almeno sette giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva. L'organo territoriale controlla i requisiti delle candidature ricevute, provvedendo a richiedere alla Segreteria Federale un parere per i casi di esclusione, che sono comunicati agli interessati almeno tre giorni prima dell'Assemblea. Avverso tale provvedimento è consentito reclamo al Giudice Unico entro il termine dell'inizio dell'Assemblea. L'organo territoriale all'inizio dell'Assemblea comunica l'elenco definitivo con i nomi dei candidati.
6. Le candidature alla Presidenza di organi territoriali devono essere presentate da almeno tre aventi diritto al voto; le candidature di rappresentanti di Affiliati, Atleti e Tecnici per i Consigli di organi territoriali devono essere presentate da due esponenti delle rispettive categorie nel territorio se gli Affiliati aventi diritto al voto sono più di venti.

Art. 60. Compilazione delle liste

1. Delle candidature validamente ricevute sono compilate apposite liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle quali va data pubblicità secondo le indicazioni dei Regolamenti Federali.
2. Per le candidature al Consiglio Federale saranno formate separate liste per dirigenti, atleti,

tecnici.

Art. 61. Attribuzione del diritto di voto a tecnici e atleti e meccanismi elettorali relativi.

1. Gli atleti e i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività hanno diritto a voto, ciascuno nell'ambito della propria categoria, potranno partecipare alla fase elettiva appresso indicata, nella regione in cui ha sede l'Affiliato per il cui tramite sono tesserati o di residenza per i tecnici nel caso di tesseramento diretto.
2. Nell'ambito di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.
3. In uno stesso giorno, indicato dal Consiglio Federale per tutte le regioni ed in tempo utile per precedere le Assemblee territoriali elettive, si svolgerà una fase elettiva per individuare, ove consentito:
 - a) I rappresentanti di atleti e tecnici nell'Assemblea Nazionale;
 - b) I rappresentanti di atleti e tecnici nell'Assemblea Regionale e Provinciale;
 - c) I rappresentanti di atleti e tecnici nel Consiglio Regionale e Provinciale.
4. Il Consiglio Federale renderà noto il giorno della fase regionale ed il numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria con almeno trenta giorni di anticipo.
5. Le candidature dovranno pervenire con almeno quindici giorni di anticipo affinché siano tutte rese note per il giorno prescelto. Le candidature nazionali dovranno essere inviate alla F.I.S., che le trasmetterà ai Comitati Regionali. Le altre candidature dovranno essere inviate direttamente ai Comitati Regionali.
6. Le preferenze esprimibili sono pari al numero dei rappresentanti da eleggere, per ciascuna categoria.
7. I rappresentanti individuati per l'Assemblea Nazionale sono i primi nelle graduatorie nazionali eventualmente, e solo per gli atleti, rettificata per scorrimento in modo da garantire la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti di entrambi i sessi.
8. il numero dei rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici in Assemblea Nazionale è determinato dalle percentuali di seguito descritte e dipendente dal numero di Affiliati aventi diritto a voto determinato ai sensi dell'art. 17 comma 3.
9. Fissato il numero degli Affiliati, lo si divide per zero virgola settanta, arrotondando per eccesso all'unità superiore. Della cifra così ottenuta, rispettivamente il venti e il dieci per cento, arrotondati per eccesso all'unità superiore, sarà il numero degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto. Il numero dei voti esprimibili in Assemblea Nazionale sarà dato dal numero degli Affiliati aventi diritto, più il numero degli Atleti e dei Tecnici in tal modo determinato.
10. Il meccanismo elettorale per individuare il numero degli eventuali rappresentanti all'Assemblea Regionale o Provinciale, è del tutto analogo a quello stabilito per l'Assemblea Nazionale. La determinazione è effettuata dal Comitato Regionale o Provinciale competente.
11. Gli eventuali rappresentanti di Atleti e Tecnici nel Consiglio Regionale o Provinciale saranno eletti rispettivamente da tutti gli Atleti e Tecnici aventi diritto al voto, presenti alla fase regionale. Per il Comitato Provinciale voteranno solo gli aventi diritto nella provincia di competenza.
12. La costituzione dei seggi elettorali è fatta a cura degli organi territoriali competenti e le operazioni di voto sono disciplinate dal Regolamento Organico. Alla chiusura dei seggi, la Segreteria Federale raccoglierà i risultati regionali e renderà noti i risultati. E' ammesso reclamo in unica istanza davanti al Consiglio di Presidenza entro otto giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. 62. Votazioni ed elezioni

1. Nelle Assemblee Nazionali la Commissione scrutinio è eletta dall'Assemblea; i componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
2. Per l'elezione del Presidente della Federazione i nominativi dei candidati sono elencati in ordine alfabetico; risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti

rappresentati in Assemblea.

3. Qualora nessuno dei candidati ottenesse il quorum, si procederà ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; tra questi risulterà eletto colui che avrà riportato la maggioranza assoluta. In difetto di ciò o di perdurante parità, si procederà ad una ulteriore votazione con le medesime modalità della seconda.
4. Qualora un candidato alla Presidenza abbia ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, per la sua rielezione è necessaria la maggioranza del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi dall'Assemblea. Ove tale maggioranza non sia raggiunta alla prima votazione, il candidato, non potrà ripresentarsi per il successivo ballottaggio.
5. L'altro o gli altri candidati, per essere eletti, dovranno ottenere la maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea in un ballottaggio o, nel caso di un solo candidato, in una successiva votazione di conferma, che potrà essere effettuata una sola volta.
6. Ove detta maggioranza non sia raggiunta, dovrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva nei termini di cui all'art. 18, salvo diversi termini prescritti dal CONI; In tale assemblea il Presidente uscente non potrà essere candidato.
7. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti i nominativi dei candidati, divisi per categoria, sono elencati in ordine alfabetico; risulteranno eletti coloro che in ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è eletto chi possiede maggior anzianità nella carica ed in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.
8. Per ogni votazione non potrà essere espresso un numero di preferenze maggiore a quello dei consiglieri da eleggere.
9. Le votazioni dell'Assemblea per deliberare la decadenza del Consiglio Federale, a seguito d'azione di responsabilità, dovranno effettuarsi in forma palese e per appello nominale.

TITOLO VI

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 63 – Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.S. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori.

Art. 64. Mezzi Finanziari

Alle spese annuali o pluriennali occorrenti per il funzionamento della F.I.S. si provvede con entrate derivanti da:

- a) Contributi C.O.N.I. o di altri Enti pubblici e privati;
- b) Quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare, multe e varie;
- c) Incassi di manifestazioni sportive, sponsorizzazioni, diritti televisivi e tutte le altre entrate ad esse connesse;
- d) Qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Federale;
- e) Mutui o finanziamenti a medio e lungo termine destinati alla copertura di spese di investimento.

Art. 65 – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione della F.I.S. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.”
2. Il Consiglio Federale delibera entro la data annuale indicata dal CONI il Bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione programmatica la cui approvazione determina autorizzazione alle spese nell'ambito degli stanziamenti fissati per i singoli obiettivi. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio delibera il Bilancio Consuntivo, sottoposto all'approvazione del C.O.N.I.
3. Il Bilancio di Esercizio annuale comprende, oltre che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, la nota integrativa; è integrato dalla relazione sulla gestione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori Conti e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Affiliati aventi diritto a voto nelle ipotesi previste dall'art. 18, comma 3).
4. Nei casi previsti dall'art.18 comma 3, il Bilancio di Esercizio deve essere disponibile nella sede federale e nelle sedi regionali, nei 15 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea che esamina il Bilancio.
5. Nel caso d'avanzo d'amministrazione o di disavanzo, alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Federale dovrà indicare le modalità d'utilizzo dell'Avanzo e le opportunità possibili per la copertura del disavanzo.
6. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra gli Associati, è vietata la distribuzione anche in modo indiretto degli avanzi di gestione, di fondi, di riserve o capitali.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 66. Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione Italiana Scherma hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale.
3. Gli Affiliati si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originarie dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di giustizia.
4. L'inosservanza della presente disposizione può comportare, a carico dei trasgressori, l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 67. Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri, dei quali due da nominarsi uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, da nominarsi d'accordo fra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Commissione Unica d'Appello, il quale provvederà anche a designare l'arbitro di parte qualora quest'ultima non vi abbia provveduto.
2. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.

3. Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe da concedersi dalle parti in presenza di giustificati motivi.
4. Per quanto non contemplato valgono le norme degli art. 810-826 del Codice di Procedura Civile.

TITOLO VIII

NORME GENERALI

Art. 68. Norme d'attuazione

1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti emanati nell'ambito delle norme stabilite dal presente Statuto ed approvati dalla Giunta del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera l) dello Statuto di detto Ente.
2. I Regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del CONI

Art. 69. Registrazione dello Statuto

1. Il presente Statuto ed ogni successiva modifica dopo, l'entrata in vigore, sarà iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche, presso la Prefettura di Roma.

Art. 70. Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano:
 - a) Le norme del Codice Civile e le procedure di attuazione del medesimo;
 - b) Le leggi speciali in materia di Associazioni riconosciute;
 - c) Il Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n°242 e successive modifiche;
 - d) Lo Statuto del C.O.N.I. ed i principi informativi dallo stesso emanati.

Art. 71. Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 62, comma 4, il computo dei mandati si effettua a decorrere da quello che avrà inizio a seguito delle elezioni da tenersi entro il 31 marzo 2005.
2. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.